



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

21133-26

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da:

ANDREA GENTILI
CINZIA VERGINE
LORENZO ANTONIO BUCCA
ALBERTO GALANTI
PIA VERDEROSA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 638-2026
CC - 20/03/2026
R.G.N. 42321/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto.
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito

[Signature]

avverso l'ordinanza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza
impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/12/2025, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze di richiesta di rimessione in termini proposte, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED]. La difesa aveva dedotto che le predette, nel processo definito con sentenza del Tribunale di Napoli del 22 gennaio 2004, erano state dichiarate contumaci con ordinanza del 27 ottobre 1999, ossia circa sei anni dopo l'emissione del decreto di latitanza ed evidenziava altresì che, nel corso di tale periodo, le stesse erano

residenti all'estero ed erano assistite da un difensore di ufficio, circostanze ritenute dimostrative della mancata conoscenza del procedimento penale a loro carico.

La Corte territoriale ha respinto le istanze basando la propria decisione su un rilievo ritenuto assorbente. Ha evidenziato che il difensore delle ricorrenti, l'Avv. [REDACTED], era anche il legale del coimputato [REDACTED] [REDACTED] e, in tale veste, aveva depositato atto di gravame in data 30/7/2024. Di conseguenza, la Corte ha desunto che il difensore era a conoscenza dell'imputazione a carico delle sue attuali assistite almeno da quella data. Pertanto, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine, doveva considerarsi ampiamente decorso alla data del deposito dell'istanza stessa, avvenuto il 16/4/2025

2. Avverso tale ordinanza, le condannate, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale lamentano la violazione del combinato disposto dell'art. 175, comma 2 e comma 2-bis, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce che l'istanza di rimessione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., è stata presentata nel termine dei 30 giorni dal deposito della sentenza della Corte di appello di Napoli a carico del coimputato [REDACTED]. La difesa, quindi, sostiene che il dies a quo per la presentazione dell'istanza dovrebbe coincidere con il deposito della sentenza a carico del coimputato, atto che garantirebbe una "conoscenza effettiva 'erga omnes'" e la certezza processuale. La motivazione dell'ordinanza viene definita "del tutto priva di attendibilità" e basata su una presunzione dogmatica, secondo cui la conoscenza del difensore in un altro procedimento si estenderebbe automaticamente alle assistite. Si aggiunge che alcuna prova documentale avrebbe dimostrato che le ricorrenti abbiano potuto conoscere della condanna e del procedimento a loro carico.

3. Con requisitoria depositata in data 16/02/2026, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto, nel caso di specie, l'ordinanza ha motivato in ordine alla conoscenza in capo al legale delle istanti piuttosto che sulla conoscenza in capo alle medesime della risalente sentenza emessa nei loro confronti, senza individuare circostanze del rapporto professionale tali da poter retrodatare la conoscenza medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

1.1. Va premesso che le istanze di restituzione nel termine presentate dalle predette devono essere valutate ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione

LL

previgente, ossia quella introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modificazioni dalla l. 22 aprile 2005, n. 60, poi modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora applicabile ai casi individuati dall'art. 1 legge 11 agosto 2014, n. 118, ossia quelli in cui la dichiarazione di contumacia sia avvenuta prima del 18 maggio 2014.

1.2 Da ciò discende che in capo alla parte che richiede la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., grava non già l'onere di dimostrare la tempestività dell'istanza, ma solo quello di "allegazione" della data di avvenuta conoscenza del provvedimento cui la mozione si riferisce, mentre spetta al giudice accertare l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza. In questa direzione si è mossa l'esegesi più recente e preferibile di questa Corte (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922 - 01; Sez. 6, n. 14254 del 02/03/2017, Shullazi, Rv. 269794 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7965 del 08/01/2016, Perriche, Rv. 266330 - 01; Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440 - 01), che ha superato l'orientamento più rigido registratosi in passato, che pretendeva che la parte istante assumesse ad un vero e proprio onere della prova della non tardività della richiesta (Sez. 4, n. 39103 del 08/07/2016, Morejon, Rv. 267607 - 01; Sez. 5, n. 18979 del 28/01/2014, C., Rv. 263166 - 01).

Quanto al vaglio sulla tempestività della richiesta di restituzione nel termine, a proposito delle questioni poste dall'interpretazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si è formato il convincimento (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 - 01, Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01, richiamata anche da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01), secondo cui va garantita la ratio della novella del 2005, nella direzione, convenzionalmente pretesa, del "diritto incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia", e della "possibilità di negarlo solo in caso di prova positiva della conoscenza "effettiva" del procedimento o del provvedimento" e, quindi, di una "presunzione relativa a favore del contumace che prevale comunque sul mero dato formale della regolarità della notifica".

2. Ciò posto, la difficoltà esegetica ulteriore è quella di attribuire un preciso significato al concetto di "onere di allegazione" cui si riferiscono le sentenze rispetto allo specifico subprocedimento ex art. 175 cod. proc. pen. Se indubbiamente esso si distingue dall'onere della prova nella misura in cui non impone che la parte che ne è gravata dimostri il momento esatto in cui ha avuto conoscenza della sentenza cui si riferisce la richiesta, tale onere non può neanche essere costituito da una mera indicazione, cui attribuire fede assoluta, perché ciò renderebbe il richiedente arbitro del vaglio circa la tempestività della propria istanza e priverebbe il Giudice di qualsiasi possibilità di verifica del dato indicato. Ebbene, è opinione del Collegio, ricercando un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, e cioè tra la salvaguardia dei diritti partecipativi dell'imputato al processo e la certezza e la stabilità delle decisioni giudiziarie, che l'onere in parola possa dirsi assolto

nella misura in cui l'istante fornisca quantomeno un principio di dimostrazione cui ancorare il vaglio di tempestività dell'organo adito; detto altrimenti, deve trattarsi di un'allegazione che abbia almeno una valenza orientativa al fine di fornire al Giudice un punto di partenza per addivenire alla conferma ovvero alla eventuale smentita dell'affidabilità del dato cui l'allegazione si riferisce (in termini, in tema di rescissione del giudicato, Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 - 01).

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è conformata ai ^{susgiunti} criteri ermeneutici. Dall'istanza e anche dal testo del provvedimento impugnato risulta che il difensore chiedeva, in data 31/3/2025, copia della sentenza di appello depositata in data 14/1/2025 che veniva trasmessa in data 1/4/2025. Osserva altresì il Collegio che è agli atti – nonché allegato ai presenti ricorsi - il verbale di udienza dell'11/11/2025 nel quale il difensore indicava la data di deposito della sentenza, il giorno nel quale ha richiesto la copia della stessa, la p.e.c., il giorno e l'orario nonché la data e l'orario di ricezione della sentenza da parte dell'Ufficio preposto all'invio della sentenza.

A fronte di tali circostanze, la risposta fornita sul punto dalla Corte di appello, che si è limitata ad affermare che le condannate non hanno adempiuto all'onere di allegazione ovvero che quanto indicato non sarebbe sufficiente, è apodittica. A seguito della allegazione di una data "certa" di conoscenza del processo, infatti, l'onere di allegazione era da ritenersi adempiuto e il giudice di merito avrebbe dovuto ~~verificare~~ ^{escludere} piuttosto, la decisività o la sufficienza degli elementi indicati a dimostrare che le condannate non avevano avuto conoscenza della celebrazione del processo o della condanna in un momento precedente. Il motivo dei ricorsi, dunque, coglie nel segno in quanto correttamente censura l'omesso accertamento della veridicità delle ragioni addotte, considerato che l'effettiva conoscenza del procedimento non può desumersi dalla conoscenza del procedimento da parte del legale delle istanti bensì dalla conoscenza dello stesso in capo alle ricorrenti, ove non ricorrano date e circostanze certe del rapporto professionale tali da retrodatare la conoscenza medesima. Osserva il Collegio come, al contrario, dagli atti emerge che l'unica prova certa di conoscenza del procedimento si sia cristallizzata nella data del 7/4/2025, allorché, il difensore, a seguito della richiesta del 31 marzo 2025 e della successiva trasmissione degli atti in data 1/4/2025, riceveva procura alle liti da parte delle istanti.

4. Per le esposte ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Napoli, conformandosi a quanto in precedenza indicato, proceda a un nuovo giudizio.

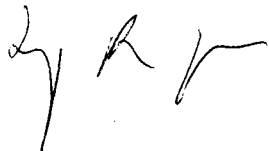
P.Q.M.

2L

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

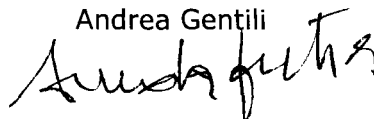
Così deciso il 20/3/2026

Il Consigliere relatore
Lorenzo Antonio Bucca



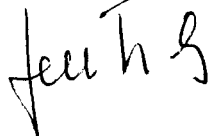
Il Presidente

Andrea Gentili



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art.52 d. lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge

Il Presidente



Depositata in Cancelleria

Oggi, 09 GIU. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito

